



COMUNE DI PAGANI

(Provincia di Salerno)

Ord. n. 9 /11/03/2021

ULTERIORI MISURE RESTRITTIVE DA ADOTTARE PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19.

IL SINDACO

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il DPCM del 2 marzo 2021 nonché il DL n. 2 del 14 gennaio 2021 che proroga fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla

legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.265 del 25-10-2020; VISTA la nota del Ministero della Salute "COVID-19: Indicazione per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena" del 12 ottobre 2020, prot. n. 32850;

VISTA l'ordinanza del presidente della Giunta Regionale della Campania n. 7 del 10-03-2021; PRESO ATTO delle ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania, con le quali sono state adottate misure di prevenzione e contenimento dei contagi, anche relative agli ambiti interessati dalle nuove disposizioni, sopra citate, e in senso più restrittivo rispetto alle stesse; CONSIDERATO CHE:

- nonostante le misure di prevenzione finora adottate abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione da COVID-19, allo stato l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste ed è in progressivo aumento la diffusione del virus;
- allo stato sussiste l'urgenza di tutelare con tempestività la salute della popolazione, vista la situazione eccezionale e straordinaria dell'emergenza sanitaria in atto, suscettibile di evoluzione negativa;
- si rende necessario adottare misure finalizzate ad allentare la pressione epidemiologica sull'intera popolazione, ed in particolare di quanto più possibile gli spostamenti delle persone dal proprio domicilio e assembramenti di persone, in particolare per quei luoghi in cui appare più probabile il contatto per maggiori concentrazioni numeriche di persone, ivi compresi gli uffici pubblici comunali, con il fine di restituire alla cittadinanza consapevolezza della reale situazione da affrontare nonché fornire precise disposizioni al personale dipendente;

VISTO in particolare il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; VISTO il DL n. 33/2020;

VALUTATO che l'evoluzione dell'emergenza sanitaria indica chiaramente la necessità di adottare tutte le possibili misure idonee a salvaguardare la salute pubblica;

SENTITI il Segretario generale ed i Responsabili di Settore, con particolare riguardo al Settore Avvocatura;

EFFETTUATO il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;

RILEVATO che tali ulteriori misure specifiche non sono in contrasto ovvero eccedenti i limiti oggettivi definiti nei provvedimenti statali e regionali;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario Nazionale, ed in particolare l'art. 32 che dispone "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», nonché «nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale»;

VISTO l'art. 50, comma 5 e 7 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quel rappresentante della comunità locale;

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

DISPONE

allo scopo di contrastare e contenere e prevenire ulteriormente il diffondersi del virus COVID-19 nel Comune di Pagani, anche a far seguito alle risultanze della Conferenza dei Capigruppo Consiliari, pervenuta giusta nota prot.10382 del 10/03/2021, con decorrenza dal giorno 11 marzo 2021 e fino al giorno 21 marzo 2021, di procede a quanto segue:

- La Chiusura anticipata alle ore 19,00 di tutti gli esercizi commerciali, ad esclusione di farmacie e parafarmacie; resta consentito l'asporto secondo le disposizioni recate dal DPCM nazionale e dalle ordinanze regionali vigenti in materia.
- La Chiusura delle ludoteche.
- La Chiusura al pubblico dei parchi, della villa comunale, dei giardini pubblici, delle piazze, di Vasca Pignataro e del Parcheggio di Via Pittoni (Centro Polivalente); sarà consentito la sola apertura di quest'ultimo solo in concomitanza con l'attivazione del Punto Vaccinale presso il Cinema Multisala LA FENICE.
- L'Igienizzazione e la sanificazione di tutte le strade comunali.
- La Chiusura anticipata del civico Cimitero alle ore 13.00.

DA' ATTO

che il presente provvedimento sarà suscettibile di modifiche e integrazioni in base a:

- sopraggiunte necessità e problematiche rilevate;
 - una nuova valutazione del contesto epidemiologico, tenendo conto dell'andamento dei contagi su scala locale e regionale.
 - sopravvenute disposizioni statali e regionali.
- Ai Responsabili dei Settori;
 - Alla Polizia Locale;
 - Al responsabile della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro per le misure generali di prevenzione e protezione da adottare, sulla scorta dei protocolli operativi già emanati e che saranno emanati.

DISPONE

La pubblicazione all'albo pretorio on-line e l'affissione alla porta comunale.

Dalla sede municipale, 10 marzo 2021

Il Sindaco
Raffaele Maria De Prisco

Relata di Notifica

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver notificato e lasciato copia della presente al
Sig. _____ previa consegna a mano di _____
Il Messo Comunale